

L.R. 29 novembre 2019, n. 25: "Ratifica intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate e abrogazione della legge regionale n. 11 del 7 marzo 1995" - Oggetto assembleare n. 9052/2019

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata alla
Delibera di Giunta n° 1814 del 2019**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Il presente Progetto di Legge ha ad oggetto la ratifica dell'Intesa interregionale tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e Idrovie collegate già concordata ai sensi degli artt. 8 e 98 del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616, tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte e regolata dalle leggi n. 11 del 1995 della Regione Emilia Romagna, n. 6 del 2012 della Regione Lombardia, n. 23 del 1997 della Regione Veneto e n. 28/1995 della Regione Piemonte.

È stata rilevata la necessità di procedere all'aggiornamento dell'intesa regolata dalle citate leggi regionali al fine di consentire la realizzazione degli interventi necessari a permettere la navigazione di V classe fino al Piemonte, adeguando la quota di partecipazione di quest'ultimo, modificando i contenuti della convenzione esistente per attualizzarla e renderla compatibile alle esigenze di programmazione e sviluppo delle reti di navigazione interna. La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale

La ratifica dell'Intesa viene proposta all'Assemblea Legislativa in applicazione dell'art. 117, comma ottavo della Costituzione, degli articoli 25 e 28, comma 4. lett. h) dello Statuto regionale e dell'art. 21 della L.R. n. 16/2008.

Analisi degli articoli

L'articolo 1 definisce l'oggetto e dispone la ratifica della sottoscrizione dell'Intesa. L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna, sui tratti appartenenti al sistema idroviario padano veneto, già esercitate ai sensi degli artt. 8 e 98 del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616, non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale e non è per la Regione di carattere oneroso.

L'articolo 2, relativo all'efficacia dell'Intesa, stabilisce che questa decorre dall'entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica, facendo salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione, in attuazione dell'Intesa stessa, attivate tra la data della relativa sottoscrizione e la data di entrata in vigore dell'ultima legge di ratifica.

L'articolo 3, relativo alle abrogazioni, stabilisce che alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica di cui all' art. 2, è abrogata la L.R. n. 11/1995 e cessa di avere efficacia la conseguente convenzione, approvata con delibera di Consiglio regionale n. 1094 del 1999. Anche tale previsione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale e non è per la Regione di carattere oneroso.